



Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio AU Ecologia e ambiente
U.O. 0069 Valutazione Impatto Ambientale
Ufficio UVIA Valutazione Impatto Ambientale
C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Valutazione impatto ambientale

N. Reg. Decr. 21/2019 Data 13/06/2019
N. Protocollo 38160/2019 8

Oggetto: SUPERBETON S.p.A. progetto di trasferimento
dell'impianto di recupero rifiuti, Via Bombardieri
Procedura di verifica assoggettabilità alla V.I.A.
ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

PREMESSO CHE:

- in data 12/03/2019 (prot. Prov. n.ro 15585) la ditta SUPERBETON SPA, con sede legale in Via IV Novembre n.18 a Ponte della Priula, in comune di Susegana (TV), ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto denominato come "trasferimento dell'impianto di recupero rifiuti" nel comune di Susegana (TV);
- l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi rientra nella tipologia indicata nell'Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (punto 7 comma z.b: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9), pertanto è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

TENUTO CONTO CHE:

il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 5 giugno 2019, ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse alla realizzazione del progetto, rilevando la possibilità di impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali e conseguentemente, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di assoggettare il progetto di cui all'oggetto alla procedura di VIA con le considerazioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle procedure per la VAS, per la VIA e per l'IPPC;

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare l'art. 5, comma 1, che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della



medesima legge;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 05/06/2019 relativamente all'assoggettamento del progetto di cui si tratta alla procedura di VIA e di ribadire che il parere non tiene conto delle valutazioni, comunque essenziali, di natura amministrativa circa la "fattibilità giuridica" dell'intervento proposto, stanti i vincoli territoriali esistenti sull'area di progetto, per alcuni dei quali è in corso un approfondimento presso gli Enti competenti;
- di assoggettare conseguentemente alla procedura di VIA il progetto di "trasferimento dell'impianto di recupero rifiuti" sito a Ponte della Priula, nel comune di Susegana(TV), come da istanza della ditta SUPERBETON SPA, ricevuta in data 12/03/2019 (prot. Prov. n.r 15585), per le considerazioni contenute nelle "conclusioni" del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale il 05/06/2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- di far salve sin d'ora ogni determinazione si rendesse necessaria in conseguenza delle valutazioni in corso sulla realizzabilità del progetto in relazioni ai vincoli gravanti sull'area in questione.

Simone Busoni



**PROVINCIA DI TREVISO
PARERE COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA
(L.R. 18/2/2016 n. 4 - D.Lgs. 3/4/2006 n. 152)**

SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2019

Oggetto: Progetto di trasferimento dell'impianto di recupero rifiuti, in Via Bombardieri, a Ponte della Priula
Proponente: Superbeton S.p.A.
Comune di localizzazione: Susegana (TV)
Procedura di Verifica assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/2006

PREMESSA

In data 12/3/2019 (prot. Prov. n. 15585 - 15646) la ditta Superbeton SpA, con sede legale Via IV Novembre n. 18, a Susegana (TV), ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto denominato "Modifica all'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi - stabilimento di Ponte della Priula", in Comune di Susegana (TV).

L'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi rientra nella tipologia indicata nell'Allegato IV, della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (punto 7, comma z.b): impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito non sono pervenute osservazioni.

In adempimento alla procedura di screening per il suddetto progetto, il proponente ha presentato i seguenti elaborati:

- E1so - Relazione tecnica
- E2so - Verifica assoggettabilità alla V.I.A. - Studio Preliminare ambientale
- E3so - Allegato E - DGR n. 2299 /2014 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza
- E4so - Relazione Tecnica allegata a Dichiarazione di non necessità di V.Inc.A.
- E5so - T1 - Planimetria stato di fatto
- E6so - T2 - Planimetria stato di progetto
- E7so - T3 - Planimetria e prospetti impianto di recupero - sezione piazzola
- E8so - T4 - Dettaglio aree di recupero impianto di recupero - rifiuti da demolizione
- E9so - T5 - Estratto PRG Comune di Susegana
- E10so - T6 - Planimetria vincoli ambientali e territoriali
- E11so - T7 - Estratto CTR
- E12so - TU - Inquadramento proprietà catastali
- E13so - Studio Previsionale Impatto Acustico

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L'impianto interessato dall'istanza in esame si trova attualmente in area demaniale, all'interno dell'alveo del Fiume Piave, oltre l'argine avanzato. La ditta richiede la sua "delocalizzazione", prevedendo di spostarlo verso est, su un terreno in proprietà a distanza di circa 500 m dall'attuale posizione, a nord dell'argine avanzato, attualmente utilizzata come area di deposito di parti impiantistiche e di ricambio.

In tale contesto allo stato attuale non è esercitata alcuna attività di recupero rifiuti.

Al Catasto Terreni la nuova area di collocamento dell'impianto risulta censita nel Foglio n. 46 del Comune di Susegana, all'interno della particella n. 152 e di parte della n. 71.

Le aree di attuale e nuovo posizionamento dell'impianto non sono sovrapponibili e non risultano




tra loro confinanti, come evidenziato nell'estratto della mappa catastale riportato nella pagina seguente.

Inquadramento aerofotografico



Estratto della mappa catastale





STATO AUTORIZZATO

La ditta Superbeton SpA è autorizzata a gestire un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi e speciali non pericolosi inerti, collocato in Comune di Susegana, in località Ponte della Priula, all'interno di un'area catastalmente individuata all'interno del Foglio n. 45, particelle n. 28, 87, 207, 660 e 662, oltre che in una porzione d'area in concessione demaniale. L'impianto di prevista delocalizzazione è attualmente posizionato all'interno di quest'ultima. L'attività di recupero è stata autorizzata dalla Provincia di Treviso con DDP n. 241/2014, del 3/6/2014, fino al 31/12/2016, successivamente prorogata al 27/9/2019 con DDP n. 492/2016, del 7/12/2016.

Secondo il DDP n. 241/2014, presso l'impianto possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato al decreto. La ditta è autorizzata a svolgere la messa in riserva (R13) funzionale alle operazioni di recupero e l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Le lavorazioni autorizzate sono le seguenti.

- 1) Per i rifiuti delle TIPOLOGIE C ed D - Lavorazioni, fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R5). Quanto prodotto sarà destinato alla realizzazione di riempimenti, di reinterri, di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e portuali, piazzali industriali.
- 2) Per i rifiuti della tipologia A: produzione di conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate mediante miscelazione con altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale (R5).
- 3) Per i rifiuti delle TIPOLOGIE A, B e D: produzione di cemento nelle forme usualmente commercializzate mediante fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura e selezione granulometrica ove necessario, miscelazione con altri materiali (anche costituiti da rifiuti secondo procedure e ricette standardizzate e non in contrasto con l'art. 4, p.to 8 (miscelazione)) e macinazione a temperatura controllata (R5).

La quantità massima di rifiuti conferibili e trattabili nell'impianto è di 150.600 ton/anno, mentre la quantità massima consentita di rifiuti presenti istantaneamente nell'impianto è di 10.000 ton. Tale quantità è comprensiva di:

- rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione (R13),
- rifiuti lavorati in attesa delle verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuti di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006,
- rifiuti esitati dalle operazioni di recupero.

Nel rispetto della quantità massima consentita di rifiuti presenti istantaneamente, non devono essere presenti in impianto rifiuti speciali non pericolosi, diversi dagli inerti di cui al punto 7 del DM 5/2/1998, per un quantitativo superiore a 4.640 ton.

Con DDP n. 98/2015, del 18/3/2015, si stabiliva che il quantitativo massimo di rifiuti afferenti alla TIPOLOGIA A dell'allegato al decreto n. 241/2014, trattabile presso l'impianto, non deve superare le 75 t/giorno.

Il DDP n. 241/2014 ha vincolato la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti ad una procedura di dismissione dello stesso, da attuarsi in un tempo non superiore a tre anni dal rilascio di un provvedimento in sanatoria da parte del Comune di Susegana, emanato a seguito di parere favorevole della Soprintendenza, datato 15/11/2013 (Prot. n. 29276). Nello stesso decreto si riconosceva che la scadenza dell'autorizzazione dell'impianto poteva essere suscettibile di modifica, in funzione dell'evoluzione del previsto processo di dismissione.

Con DDP n. 492/2016, del 7/12/2016, la validità del DDP n. 241/2014 è stata prorogata al



27/9/2019. Nel medesimo provvedimento si stabiliva che, nel rispetto della quantità massima consentita di rifiuti presenti istantaneamente, non devono essere presenti in impianto rifiuti speciali non pericolosi, diversi dagli inerti di cui al punto 7 del DM 5/2/1998, per un quantitativo superiore a 3.490 Mg.

Relativamente alla possibilità di prevedere possibili ulteriori dilazioni ai termini previsti per il completo smantellamento di ogni opera ed intervento abusivo realizzati nell'alveo del fiume Piave, già fissati per il 27/9/2019, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso si è pronunciata con la seguente nota del 6/2/2019.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Venezia, 06/02/2019

Alla Provincia di Treviso SETTORE Ambiente e pianificazione territoriale protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Spett.le Ditta Superbeton S.p.A. superbeton@legalmail.gruppogrigolin.it

Comune di Susegana (TV) protocollo@pec.comune.susegana.tv.it

e, p.c. Provincia di Treviso Ufficio V.I.A. protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Invio solo tramite posta elettronica - SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 000 2392 Cl. 34.19.04/ Allegati n. 1 Proposta al foglio del 12-11-2018 N. 92728 Rif. Prot. ingresso. n. 0023505 del 12-11-2018

OGGETTO: SUSEGANA (TV). Condonò edificio ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85

Ditta Superbeton S.p.A. - Lavori: Rimessione in pristino a seguito di smantellamento di impianto tecnologico per il riciclaggio materiali inerti da scavi e demolizione su area demaniale paesaggisticamente non compatibile Istante. Vincoli: Art. 142 c. 1 lett. c) "Fiume Piave". Attivazione della procedura di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006 - VIA per lo spostamento del suddetto impianto

In riferimento alla corrispondenza intercorsa sull'argomento in oggetto, visto il parere non favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 42 della L. 47/85 - condono edilizio, Ns. prot. n. 12944 del 17/05/2013, come integrato con nota Ns. prot. n. 29276 del 15/11/2013, corre obbligo di precisare che non si ravvisa alcuna possibilità di prevedere possibili ulteriori dilazioni ai termini previsti per il completo smantellamento di ogni opera e intervento abusivo realizzati nell'alveo del fiume Piave, termini che, a seguito di istanza in data 23/10/2018 formalizzata dagli interessati presso il Comune di Susegana, resta inderogabilmente fissata in data 27/09/2019.

In particolare si precisa che in nessun caso inadempienze e/o ritardi da parte della ditta interessata nell'attivazione della procedura di cui al Titolo III della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di effettuare la necessaria verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D. Lgs. 152/2006, richiesta dal competente Ufficio provinciale con nota prot. n. 2018/0092728 del 12/11/2018 e prorogata dal medesimo Ufficio con nota prot. n. 2019/0002823 del 15/01/2019, potranno essere considerate motivazioni atte a rimandare ulteriormente il suddetto termine temporale.

Peraltro, considerato che indipendentemente dall'esito della citata verifica di assoggettabilità ed eventuale valutazione di impatto ambientale, la rimessa in pristino dovrà comunque essere realizzata, resta solo da acquisire piena consapevolezza formale delle modalità e dei risultati da conseguire per la suddetta rimessa in pristino, mediante un esauriente progetto di totale rinaturalizzazione dell'alveo del Piave definito dall'argine avanzato, privo di qualsivoglia opera o infrastruttura artificiale, nonché di provvedere al rilascio dell'autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs. 42/04 nel caso in cui la nuova collocazione degli impianti riguardi area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c), come previsto dal c. 7 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

IL SOPRINTENDENTE Arch. Andrea Alberti

[Handwritten signature of Arch. Andrea Alberti]

FF/01/02/2019 Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90.

funzionario architetto: arch. Fernando Fiorino



1. Il DDP n. 241/2014 imponeva alla ditta l'obbligo di "ridurre le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, adottando idonee misure per il loro abbattimento, osservando le seguenti prescrizioni: l'area dedicata all'attività di stoccaggio e frantumazione inerti, stoccaggio materiale frantumato e movimentazione dello stesso devono essere dotate di barriera arborea con essenze sempreverdi o a foglie persistenti, o reti antipolvere, ovvero di barriere naturali di altezza adeguata, comunque non inferiore all'altezza dei cumuli, orientate in modo da contrastare l'effetto dei venti prevalenti e limitare la diffusione di polveri;
2. la pavimentazione delle strade e dei piazzali percorsi da mezzi di trasporto e d'opera devono essere tenute in buono stato di pulizia e manutenzione;
3. al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale, durante la circolazione dei mezzi e nella fase di stoccaggio del materiale, deve essere installato un apposito impianto fisso o mobile di irrorazione per bagnare i piazzali e le strade di accesso all'area di lavoro, fonte di emissioni polverulente;
4. le operazioni di frantumazione devono essere dotate di un sistema di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali;
5. le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione, nel quaderno di cui alla LR 3/2000 art.28 comma 2, degli interventi effettuati;
6. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi connessi."

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO


Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'intervento di progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale insistenti nello specifico contesto. L'area in esame è attualmente soggetta alla disciplina dei seguenti piani, cui si è fatto particolare riferimento per redigere il giudizio conclusivo:

- Piano di Assetto del territorio (PAT) del Comune di Susegana,
- Piano degli Interventi (PI) del Comune di Susegana,
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Treviso,
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE e BRENTA-BACCHIGLIONE,
- Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali,
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto.

Piano di Assetto del territorio (PAT) del Comune di Susegana

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015, pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 15/05/2015, è stato ratificato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana. Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana è divenuto efficace dal 31/05/2015.

Estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT



Nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT del Comune di Susegana, l'area di progetto ricade in "Area fluviale in riferimento al PAI" e tra le "Aree a rischio idrogeologico in riferimento al PTCP 2010", mentre quella di dismissione dell'impianto si colloca tra le "Zone umide" ed è compresa all'interno del SIC IT3240030 "Grave del Piave" e della ZPS IT3240023 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso Negrisia". Sia l'area di progetto che quella di dismissione risultano vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004.

Nella Carta della Trasformabilità i terreni sui quali la ditta intende spostare l'impianto di trattamento rifiuti si trova all'interno di "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi". Secondo le Norme Tecniche di Attuazione del PAT, all'interno di tale ambito il piano "individua i contesti territoriali che per la complessità delle questioni urbanistiche ed ambientali ad essi riferibili, nonché per la specificità degli attori direttamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la predisposizione e concertazione anche di più piani e/o programmi attuativi. In particolare il PAT individua il seguente Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi:

a) Area a sud di Via Colonna compresa tra il greto del Fiume ed il primo argine. Gli obiettivi per il contesto sono i seguenti:

- Riduzione del rischio idraulico con il rinforzo ed il prolungamento dell'argine verso il Piave.
- Riorganizzazione e miglioramento dell'attività produttiva esistente finalizzata prioritariamente alla riduzione degli impatti verso l'ambito fluviale.
- Riduzione della pressione dovuta al traffico pesante sulla viabilità locale e sul sistema insediativo con la realizzazione di una nuova bretella stradale che colleghi l'area produttiva con la SP34.
- Valorizzazione ai fini collettivi delle strutture militari dismesse.

Le modalità di trasformazione dei contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi sono definite:


- con Programma Integrato ai sensi dell'Art.19, comma f) della LR 11/04,
- con accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.6 della LR 11/04,
- con accordo di programma ai sensi dell'art.7 della LR 11/04,
- dal PI nel rispetto delle direttive indicate dal PAT e con le modalità di cui all'Art. 18 e Art.19,
- accordo di programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs 267/00.

Lo specifico strumento utilizzato dovrà:

1. individuare gli attori da coinvolgere nei programmi di trasformazione,
2. verificare le condizioni di praticabilità amministrativa, di compatibilità temporale e di sostenibilità economica per l'attuazione degli interventi,
3. definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione."



L'area di progetto ricade al di fuori degli "Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili".



Piano degli Interventi (PI) del Comune di Susegana


Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/4/2018 è stata approvata la Variante n. 1 al vigente Piano degli Interventi del Comune di Susegana, entrata in vigore il 31/5/2018.

Nella "Tavola 1 - Vincoli e Azioni Strategiche" della cartografia del piano si riprendono le condizioni di vincolo già previste dal Piano di Assetto del Territorio Comunale.

Nella "Tavola 2.1 - Zonizzazione Funzionale" del PI comunale, le aree di nuova e prospettata collocazione dell'impianto ricadono all'interno della zona E/gp - "Territorio agricolo a rischio idrogeologico della Golena del Piave". Secondo l'articolo 53 della Norme Tecniche Operative del PI, "nell'ambito a rischio idrogeologico della Golena del Piave, come individuata nel PI e sottoposta a tutela paesaggistica - è vietata qualsiasi nuova edificazione; sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) del DPR 380/2001, ai soli fini del mantenimento e dell'eventuale adeguamento tecnologico di costruzioni isolate a scopo produttivo addette alla lavorazione o estrazione e/o trattamento dei materiali lapidei, purché non alterino il regime naturale del deflusso delle acque. L'area Piave è soggetta alle prescrizioni e vincoli posti dal Progetto di Piano di Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del fiume Piave adottato dalla Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza Piave e Brenta Bacchiglione (Alto Adriatico) e confermati nel Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico adottato dalla stessa Autorità di Bacino su parere favorevole del competente ufficio e autorità."

Le aree interessate dagli interventi in esame non risultano comprese nella ZTO Dpl - "zone per insediamenti produttivi per lavorazioni lapidee".

Estratto della Tavola 2.1 - Zonizzazione Funzionale



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Treviso

In data 23/03/2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Treviso.

Nella Carta delle Fragilità del PTCP (Temi: aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale) l'area in esame ricade all'interno delle "Aree fluviali - Piave Livenza, con pericolosità P3 e P4".

Estratto della Carta delle Fragilità
(Temi: aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale)





Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE e BRENTA-BACCHIGLIONE

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino.

Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione può emanare direttive che:

- a) individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
- b) individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici o valanghivi, e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
- c) individuano criteri e indirizzi relativi alle norme e ai contenuti del Piano.

Nella Carta della pericolosità idraulica - Tavola 70 del PAI, l'area di progetto ricade in Area fluviale - F, assoggettata ai vincoli ed alle prescrizioni più restrittive.

Estratto della Carta della pericolosità idraulica - Tavola 70 del PAI





L'art. 2 delle norme di Piano definisce sia gli "interventi di nuova realizzazione", sia le "preesistenze in area fluviale"; per quest'ultime zone, ben diverse sono le categorie di interventi possibili. La definizione giuridica dell'impianto nella sua nuova collocazione appare dirimente al fine di valutare la concreta fattibilità della proposta progettuale avanzata dalla richiedente.

Proprio allo scopo di dipanare la matassa sulla natura amministrativa dell'intervento di cui si tratta, gli uffici del Settore Ambiente della Provincia hanno chiesto al Distretto Idrografico delle Alpi orientali di esprimersi nel merito (cfr. nota n. 34108/2019), fermo restando che ogni modificazione territoriale nell'ambito interarginale deve comunque essere oggetto di specifica autorizzazione idraulica.

Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali

Con D.G.R. n. 264 del 5/3/2013 la Giunta regionale ha adottato un nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, intendeva aggiornare i precedenti strumenti pianificatori in materia ambientale. Il nuovo Piano proposto dalla Giunta aveva lo scopo di uniformare in un unico testo, tutta la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti.

Il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" è stato definitivamente approvato nella seduta del 29/04/2015 con la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015. Nell'elaborato A, costituito da n. 24 articoli, si riporta la Normativa di Piano, stabilendo specifici "criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".

Relativamente al caso di specie, al punto 1.3.2 - "Pericolosità idrogeologica" del suddetto elaborato si richiama la prescrizione indicata di seguito.

"Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino valgono i criteri di esclusione previsti dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità.

Allo scopo di non aumentare il rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva, in relazione alla classificazione del territorio ai sensi del DPCM 29 settembre 1998, non può essere consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di solo stoccaggio, nelle aree interarginali nonché nelle aree classificate a pericolosità geologica o idraulica molto elevata P4 e elevata P3.

Inoltre dovranno essere tenuti in debita considerazione i criteri di esclusione individuati nei Piani di Sicurezza Idraulica redatti dalla competente Autorità di Bacino o Distretto, quando costituito."

Anche in questo caso, assume fondamentale rilievo la definizione dell'impianto una volta che dovesse essere collocato laddove prospetta la ditta istante; in funzione di come vadano applicate le limitazioni normative sopra accennate, esse possono ostare, o meno, la concreta realizzazione dell'intervento richiesto.

Allo scopo di dirimere la questione, con nota n. 34104/2019, gli uffici del Settore Ambiente hanno chiesto alla Regione di esprimersi sull'argomento, definendo l'applicabilità delle prescrizioni di cui al punto 1.3.2 al caso in trattazione.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto

La Regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'uso razionale del territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà.

Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono, nel rispetto delle autonomie funzionali, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e paesaggistiche del territorio veneto.

Perseguono le finalità di cui al comma 1 i seguenti strumenti di pianificazione:

- a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed i Piani di Area che ne costituiscono parte integrante;



- b) i Piani Ambientali dei parchi;
- c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
- d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (PAT e PATI).

Relativamente alla "Ubicazione degli impianti", l'art. 33 delle Norme Tecniche del PTRC recita.

1. "La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria sempre più elevati e sostenibili.
2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:
 - a) discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
 - b) impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della Legge regionale n. 3 del 2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.
3. Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico."

Osservazioni. Il Proponente non ha valutato esaurientemente il Quadro di Riferimento Programmatico, presentando una trattazione in larga parte generica e contraddittoria, entrando marginalmente nel merito delle criticità rilevabili per lo specifico contesto ed illustrate in precedenza, rilevabili dalla lettura delle Norme Tecniche di Attuazione e della cartografia degli strumenti di pianificazione e governo del territorio attualmente in vigore.

Il Proponente giustifica l'intervento di progetto in base ad un non meglio prospettato prolungamento dell'argine avanzato del Fiume Piave, a seguito di un ancora indefinito accordo di programma con la Regione Veneto ed il Comune di Susegana, condizione che permetterebbe di riclassificare l'area di pertinenza dello stabilimento come produttiva.

Allo stato attuale l'area in cui si prevede la localizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti presenta alcuni aspetti giuridici non ancora chiari, che potranno essere meglio definiti a seguito di una netta presa di posizione degli Enti preposti alla tutela dell'assetto idraulico del Piave e alla collocazione territoriale degli impianti di trattamento rifiuti.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Secondo quanto riferito dal Proponente, l'impianto di recupero rifiuti, nel suo complesso e nei singoli componenti, rimarrà lo stesso attualmente presente in area demaniale.

I camion con i rifiuti in arrivo e destinati alle operazioni di recupero verranno pesati e portati in un'apposita area di conferimento pavimentata, analogamente a quanto avviene attualmente. Lo stato fisico del materiale destinato al recupero è solido.

Prima dello scarico per la messa in riserva, verranno controllati i formulari di accompagnamento per verificare la compatibilità dei codici CER con l'autorizzazione al recupero rifiuti.

I rifiuti saranno successivamente scaricati nelle zone predisposte, mantenendoli separati per tipologia.

Le ceneri verranno immesse direttamente nei silos.

I materiali oggetto di recupero saranno prelevati dalle relative aree di stoccaggio e trasferiti ad una tramoggia di alimentazione.

Da questa, attraverso un alimentatore automatico intermittente, i materiali passeranno dapprima ad un vaglio sgrossatore, successivamente ad un mulino ad urto primario, che ne effettuerà la frantumazione.

Il materiale frantumato verrà poi selezionato tramite vaglio vibrante a più piani e suddiviso in classi definite di prodotto, poste a cumulo mediante nastri brandeggianti.

I vari materiali delle tipologie 7.1 - 7.2 - 7.12 verranno prelevati dai cumuli di messa in riserva tramite pale meccaniche e singolarmente inviati all'impianto in modo da non mescolare fra loro le varie tipologie.

La tipologia 7.1 dopo i trattamenti di macinazione e vagliatura sarà sistemata nel cumulo denominato V1 nella Tav. T4. La tipologia 7.2 dopo i trattamenti di macinazione e vagliatura verrà sistemata nel cumulo denominato V2 nella tav. T4.

Da questi cumuli di materie recuperate saranno prelevati i materiali da caricare tramite pale meccaniche su camion per essere utilizzati dalla stessa ditta o da altre aziende.


La tipologia 7.12 dopo i trattamenti di macinazione e vagliatura verrà sistemata nel cumulo coperto, denominato V3 nella tav. T4 per poi essere avviata alla cemeniteria, dove sarà posta nella vasca di stoccaggio per essere prelevata, pesata ed immessa nel mulino macinazione cotto.

Le tipologie 7.18, 12.3 e 12.7, essendo già di pezzatura fine, non necessitando di macinazione, saranno prelevate dai cumuli di messa in riserva tramite pale meccaniche, caricate su camion e portate alla cemeniteria dove saranno poste nelle vasche di stoccaggio per essere prelevate, pesate ed immesse nel mulino macinazione cotto.

Durante le operazioni di recupero saranno prodotti rifiuti, composti dai seguenti materiali: imballaggi, ferro, legno. Tali materiali, destinati a successivo recupero/smaltimento tramite ditte autorizzate, verranno raccolti in appositi cassoni scarrabili individuati con S1, S2, S3 nella tav. T4 e sistemati in area deputata; saranno quindi fisicamente separati sia dalle materie prime che dai rifiuti da recuperare.

La quantità annua di rifiuti trattati non subirà alcuna variazione, sarà la stessa di quella autorizzata e attualmente trattata. La quantità massima di rifiuti conferibili e trattabili nell'impianto rimarrà quella attuale, già indicata nell'autorizzazione vigente: 150.600 ton/anno.

Estratto della tavola T4



Le aree da adibire a messa in riserva risultano già impermeabilizzate, avranno dimensioni simili a quelle ora utilizzate (circa 45x28 metri e 42x23 metri), adeguate per contenere i quantitativi previsti, e suddivise in base alla tipologia del rifiuto. I quantitativi dei materiali messi in riserva non subiranno variazioni rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione in vigore. Le piazzole di messa in riserva saranno dotate di un sistema di raccolta e gestione delle acque di dilavamento, con pendenze tali da far confluire i reflui verso le caditoie, senza farli fuoriuscire dalle aree impermeabilizzate.

La piazzola dove verranno stoccati i cumuli in uscita dall'impianto di trattamento avrà una dimensione di circa 47x25 metri e verrà pavimentata con una specifica stratigrafia di terreno, così costituita dall'alto verso il basso:

- almeno 50 cm di misto stabilizzato (naturale o riciclato);
- almeno 20 cm di sabbia ovvero georete/geogriglia a struttura tridimensionale;
- TNT di idonea grammatura (generalmente non inferiore a 250 gr/mq);



- HDPE non inferiore a 1,5 mm di spessore (meglio se 2 mm);
- almeno 50 cm di argilla, argilla limosa, limoargilloso con $K_i \leq 10^{-6}$ cm/sec;
- TNT non inferiore a 250 gr/mq;
- terreno in posto.

Anche quest'area sarà dotata di caditoie e rete di raccolta e gestione delle acque di dilavamento.

Una vasca di sedimentazione ed un disoleatore, opportunamente dimensionati, tratteranno le acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate.

Si provvederà alla bagnatura dei cumuli mediante un impianto di irrigazione, dotato di vasca di stoccaggio acqua, gruppo pompe ed irrigatori a testa mobile, in grado di bagnare superfici estese, opportunamente selezionate.


Il Proponente prevede il completo riutilizzo delle acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate dell'impianto di recupero.

Per maggior sicurezza, nella vasca di accumulo si prevede comunque la creazione di un "troppo pieno", da collegarsi alle condutture di acqua che vanno verso il bacino di accumulo (previsto dal progetto di adeguamento al PTA presentato dalla ditta Fornaci Calce Grigolin con il procedimento unico di VIA-AIA).

Per il sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche dell'intero stabilimento di Ponte della Priula ed i relativi dettagli progettuali, il Proponente rimanda agli elaborati del progetto di adeguamento al PTA di tutta l'area (progetto già consegnato agli Enti dalla ditta Fornaci Calce Grigolin con il procedimento unico VIA-AIA).

Negli elaborati di progetto di cui alla presente istanza si recepiscono già le indicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, con prot. n. 3527 del 12/02/2019, relative al progetto sopracitato, di spostare il bacino dall'ambito interno all'alveo del fiume Piave. Il bacino di accumulo verrà quindi posizionato al di là dell'argine avanzato (verso nord), sempre in area demaniale.

Estratto della tavola T2





Tutte le altre aree dello stabilimento non subiranno alcuna modifica.

Le aree di messa in riserva della cementeria e dell'impianto di calcestruzzo rimarranno invariate nella posizione e nei quantitativi.

Il ripristino ambientale dell'area riguarderà tutte le parti impiantistiche dedicate alle attività di recupero.

L'area demaniale, in cui si trova attualmente l'impianto di recupero rifiuti da demolizione verrà liberata dall'impianto e da tutte le sue componenti, verranno rimosse tutte le fondazioni, coperture e pavimentazioni presenti, compresa la stratigrafia di materiale delle piazzole di messa in riserva dei rifiuti.

Verrà asportato l'impianto di gestione delle acque di dilavamento: pozzetti, caditoie, vasca, tubazioni.

Le superfici verranno ricomposte con terreno vegetale e verrà curato il reinserimento di specie vegetali autoctone. L'area verrà ripristinata e sarà riportata alla situazione iniziale, il sito verrà così restituito alla sua vocazione originaria.

Le stesse considerazioni valgono anche per la nuova area in cui si intende spostare l'impianto. Al termine delle attività di recupero oggetto di autorizzazione, il gestore metterà in atto gli interventi necessari per il recupero e la sistemazione dell'area.

Nello specifico si eseguiranno le seguenti operazioni:

Smobilizzazione attrezzature e materiali

Verranno smontati tutti gli impianti fissi presenti (tramoggia, alimentatore automatico intermittente, vaglio sgrossatore, mulino ad urto primario, vaglio vibrante) e rimosse tutte le pavimentazioni coperture presenti nell'area. I materiali derivanti dalla rimozione di quanto detto verranno inviati ad idonei impianti di smaltimento o recupero.

Verrà completamente asportato l'impianto di gestione delle acque di dilavamento.

Ricomposizione area

La ricomposizione dell'area avverrà conformemente ad un ripristino delle condizioni che vi erano prima delle installazioni impiantistiche.

Tutte le superfici prima scoperte verranno ricomposte con terreno vegetale e verrà curato il reinserimento di specie vegetali autoctone.

Osservazioni. Il progetto presentato dal proponente manca di alcuni elementi fondamentali, necessari per una esauriente valutazione degli impatti ambientali.

In particolare, non è stato prodotto un rilievo planolattimetrico delle aree interessate dagli interventi, con definizione delle attuali coperture del suolo, sia per l'area di prospettata localizzazione dell'impianto, sia per quella di futura dismissione.

Conseguentemente manca l'indicazione di quote e dimensioni di progetto, con particolare riferimento alle aree impermeabilizzate e quelle non impermeabilizzate, oltre alle altezze assunte dall'impianto e dai cumuli di materiale. Queste ultime sono presunte considerevoli, data la potenzialità di lavoro attualmente autorizzata, di importante valutazione considerata la valenza paesaggistica dello specifico contesto.

Osservando la conformazione dell'impianto riportata negli elaborati grafici (cfr. la pianta di Tavola T4), sembra che per la costruzione dello stesso si prospetti la necessità di eseguire scavi e rilevati, con importanti movimentazioni di terreno, aspetto non affrontato dal Proponente.

Nulla si dice relativamente alle necessarie opere di fondazione per il sostegno degli elementi di impianto, le quali comporteranno un incremento delle aree di prevista impermeabilizzazione.

Non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche ed il successivo "scarico nel Piave", servirà migliorare il progetto delle condotte esistenti e di nuova realizzazione, comprensivo di planimetria in scala adeguata e particolari costruttivi.

Relativamente al sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche, il Proponente rimanda agli elaborati del progetto di adeguamento al PTA presentato dalla ditta Fornaci Calce Grigolin, nell'ambito di un procedimento unico di VIA ed AIA, trascurando che tale documentazione e le soluzioni tecniche in essa previste non sono state approvate dalla Soprintendenza Archeologia



Belle Arti e Paesaggio, esprimendo “parere non favorevole” in una nota del 12/2/2019. Pur prendendo atto che negli elaborati grafici allegati alla presente istanza, il previsto bacino di accumulo precedente lo scarico delle acque meteoriche nel Fiume Piave è collocato in un’area compresa tra l’argine maestro e quello avanzato del corso d’acqua, assecondando così una soluzione prospettata dalla Soprintendenza, si specifica che tale intervento dovrà essere comunque attentamente valutato ed autorizzato dallo stesso Ente, oltre che dal Genio Civile, nell’ambito di un procedimento di VIA.

Appare oltretutto fuori luogo sia il Proponente di un procedimento ad indicare soluzioni progettuali in ottemperanza alle prescrizioni impartite da un Ente, nell’ambito di una seconda istanza di progetto.

La documentazione tecnica presentata manca di un progetto dell’impianto di bagnatura a ciclo chiuso, solamente descritto sommariamente nello Studio Preliminare Ambientale. La descrizione fornita fa prospettare che tale impianto sia funzionante solamente a seguito di raccolta e disponibilità di acque meteoriche e che in periodi siccitosi si possa provvedere alla bagnatura dei cumuli ed all’abbattimento delle polveri solamente mediante autobotte. Tali condizioni permetterebbero difficilmente di assecondare le rigorose prescrizioni in materia di abbattimento polveri impartite dalla vigente autorizzazione (DDP n. 241/2014).

Servirà inoltre sviluppare un dettagliato progetto della sistemazione delle aree demaniali liberate dall’impianto di trattamento rifiuti, compatibilmente con le caratteristiche degli elementi presenti del sito natura 2000, in accordo con Genio Civile e Soprintendenza.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEGLI IMPATTI

Ai fini della descrizione degli impatti dell’impianto, il Proponente ha riportato una serie di valutazioni per le seguenti componenti ambientali.

- Suolo
- Acque sotterranee e sottosuolo
- Acque superficiali
- Aria
- Viabilità e traffico
- Rumore
- Rifiuti
- Vegetazione e flora
- Paesaggio e impatto visivo

La documentazione progettuale comprende inoltre la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ambientale, la dimostrazione dell’assenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 è supportata da una Relazione tecnica allegata a dichiarazione di non necessità di V.INC.A.

La Relazione prende a riferimento la delibera di giunta Regionale 2299/14 e si compone dei seguenti capitoli:

- Premessa: indicazioni generali della relazione;
- Rete natura 2000: dove si fa riferimento alle norme comunitarie e regionali che regolamentano la rete Natura 2000, in particolare alla DGRV 2299/14, che risulta comunque annullata dalla 1400/17
- L’intervento oggetto di indagine: analisi della programmazione sull’area d’intervento
- Localizzazione dell’intervento oggetto di indagine con particolare riferimento ai siti della rete Natura più prossimi (SIC IT3240030 - ZPS 3240023);
- l’identificazione degli effetti: analisi componente acque sotterranee e superficiali, analisi inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi, analisi inquinamento suolo e rifiuti solidi, analisi inquinamento da rumore e disturbi sonori, analisi riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie, analisi sul paesaggio);
- effetti combinati derivanti da altri progetti;
- assenza - non significatività degli effetti ;
- Conclusioni: il tecnico consulente Ing. Mauro Tona conclude la relazione dichiarando che “Lo



spostamento dell'impianto di recupero rifiuti da demolizione/costruzione non pericolosi in un'area interna allo stabilimento di Ponte della Priula NON PRODUCE EFFETTI SIGNIFICATIVI SUI SITI NATURA 2000 ed in particolare sul SIC IT3240030 "Grave del Piave". ZPS IT3240023 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso Negrizia". NON è pertanto necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 2299/2014."

Osservazioni. Considerate le marcate criticità rilevate nell'esame del quadro di riferimento programmatico illustrate in precedenza, ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione dell'istanza in esame, si renderà necessario un approfondito esame di tutte le possibili alternative progettuali, riguardanti sia le possibili ubicazioni dell'impianto, sia le tecnologie adottate nella sua costruzione, nell'ambito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Proponente dovrà fornire adeguate motivazioni di carattere ambientale, che giustifichino l'opportunità di delocalizzare l'impianto di trattamento rifiuti mantenendolo all'interno di un'area fluviale a destinazione agricola e soggetta a vincolo paesaggistico, contravvenendo alle previsioni degli strumenti di pianificazione e governo del territorio vigenti.

Si fa presente come nell'ambito del procedimento unico di VIA ed AIA, presentato dalla ditta Fornaci Calce Grigolin SpA ai fini dell'autorizzazione di "Modifiche impiantistiche e gestionali" per lo stabilimento di Ponte della Priula, nell'elaborato "Studio per la Valutazione di Incidenza - Selezione Preliminare" datato 12/10/2018 si confermava che "Il Gruppo Grigolin ha infine in progetto di delocalizzare un impianto di recupero a secco del materiale da demolizione sito nell'area oggetto del presente progetto e gestito dalla ditta Superbeton, in una nuova area, acquisita di recente, in Comune di S. Lucia di Piave."

La trattazione offerta dal Proponente, per molti tratti generica, non permette una valutazione esauriente del Quadro di Riferimento Ambientale e di poter pertanto escludere la presenza di impatti ambientali relativamente allo specifico contesto.

Il Proponente descrive l'area sulla quale spostare l'impianto di trattamento rifiuti come attualmente utilizzata per deposito di parti impiantistiche e di ricambio, senza fornire alcuna indicazione sullo spostamento di tali materiali e se si possano generare impatti a seguito di tale operazione.

All'interno della procedura di V.I.A. servirà sviluppare, rispetto all'intero complesso industriale, uno studio delle emissioni diffuse di polveri ed un piano di misure operative da attuare ai fini del contenimento delle emissioni di tipo diffuso.

Relativamente all'impatto acustico manca l'identificazione dei limiti dell'area di pertinenza dell'impianto, utili a valutare correttamente il rispetto dei limiti di zona.

Nella documentazione di impatto acustico presentata dal Proponente manca una caratterizzazione dei flussi di traffico interno e dall'interno verso l'esterno, componente che contribuisce al raggiungimento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale. Ai fini della dimostrazione del rispetto dei limiti vigenti servirà produrre la seguente documentazione.

STATO ATTUALE

Rilievi puntuali nell'intorno dell'area di pertinenza dell'impianto, eseguiti all'interno di un congruo tempo di misura, o in alternativa le seguenti mappature con curve isolivello, tarate su rilievi

- emissioni in periodo diurno (Fornaci + Superbeton)
- emissioni in periodo notturno (Fornaci + Superbeton)
- immissioni in periodo diurno (Fornaci + Superbeton + viabilità e traffico ferroviario + altro)
- immissioni in periodo notturno (Fornaci + Superbeton + viabilità e traffico ferroviario + altro)

STATO DI PROGETTO

- emissioni in periodo diurno (Fornaci + Superbeton)



- emissioni in periodo notturno (Fornaci + Superbeton)
- immissioni in periodo diurno (Fornaci + Superbeton + viabilità e traffico ferroviario + altro)
- immissioni in periodo notturno (Fornaci + Superbeton + viabilità e traffico ferroviario + altro)

La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza non ha trovato riscontro e conferma nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'assenza di una chiara descrizione della situazione della copertura del suolo nelle aree interessate dall'impianto non permette di escludere la presenza di impatti significativi negativi nei confronti di eventuali habitat con la possibilità che si verifichi la modifica dell'attitudine ecologica dei luoghi nei confronti delle specie appartenenti alla Cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla DGR 2200/14.

Da quanto riportato e descritto nella Relazione, non è possibile escludere con certezza che impatti quali rumore e polveri possano creare perturbazione nei confronti delle specie proprie del sito o riferite alla Cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto, le misure di attenuazione ipotizzate nella relazione, quali l'arginatura dell'impianto e l'eventuale messa a dimora di piante, non sono contestualizzate e non trovano poi riscontro nella documentazione progettuale.

La semplice motivazione che la localizzazione dell'impianto a 150 metri dal sito sia garanzia dell'assenza di impatti negativi significativi non è di fatto supportata da riscontri basati su modelli previsionali o su analisi contestualizzate, l'ambito ed il livello d'influenza del progetto non trova riscontro dall'applicazione di modelli o analisi di tipo quantitativo.

PARERE:

Il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 5 giugno 2019, ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse alla realizzazione del progetto, rilevando la possibilità di impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali e conseguentemente, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di assoggettare il progetto di cui all'oggetto alla procedura di VIA con le considerazioni riportate nelle seguenti "CONCLUSIONI".

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che:

- con l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., la Ditta Superbeton SpA ha proposto di spostare un impianto di recupero rifiuti non pericolosi da costruzione/demolizione, attualmente collocato in area demaniale, all'interno dell'alveo del fiume Piave, oltre l'argine avanzato.
- L'impianto verrebbe spostato su un terreno in proprietà verso est, a distanza di circa 500 m dall'attuale posizione, a nord dell'argine avanzato.
- L'area di futura localizzazione è attualmente utilizzata come area di deposito di parti impiantistiche e di ricambio. Su di essa, allo stato attuale non è esercitata alcuna attività di recupero rifiuti.
- Su indicazione del Proponente, a seguito dello spostamento le componenti di impianto rimarranno inalterate rispetto a quanto attualmente esistente in area demaniale, mutando soltanto l'area di sedime. La quantità annua di rifiuti trattati e quella massima di rifiuti conferibili e trattabili non subiranno alcuna variazione rispetto alla vigente autorizzazione. L'impianto di recupero rifiuti verrebbe collocato al di sopra di aree impermeabilizzate, in parte esistenti ed in parte di nuova realizzazione, dotate di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Il Proponente prevede il completo riutilizzo di queste ultime, provvedendo alla bagnatura dei cumuli di materiale lavorato e da lavorare mediante apposito impianto di irrigazione.
- Relativamente al sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche, il Proponente rimanda agli elaborati del progetto di adeguamento al PTA presentato dalla ditta Fornaci Calce Grigolin, nell'ambito di un procedimento unico di VIA ed AIA, trascurando che tale



documentazione e le soluzioni tecniche in essa previste non sono state approvate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, esprimendo “parere non favorevole” in una nota del 12/2/2019.

- Il previsto posizionamento del bacino di accumulo precedente lo scarico delle acque meteoriche nel Fiume Piave in un'area compresa tra l'argine maestro e quello avanzato del corso d'acqua dovrà essere attentamente valutato ed autorizzato dalla Soprintendenza, oltre che dal Genio Civile.
- In base al Piano degli Interventi Comunale vigente, le aree di nuova e prospettata collocazione dell'impianto ricadono all'interno della zona E/gp - “Territorio agricolo a rischio idrogeologico della Golea del Piave”, al cui interno è vietata qualsiasi nuova edificazione.
- Nella Carta della pericolosità idraulica - Tavola 70 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), l'area di progetto ricade in Area fluviale - F, assoggettata ai vincoli ed alle prescrizioni più restrittive. Si evidenzia che ogni considerazione sull'intervento proposto non potrà prescindere dalle determinazioni del Distretto Idrografico o di chi per esso, circa la concreta procedibilità dello stesso.
- In area fluviale (interarginale) il Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali non permette la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di solo stoccaggio, allo scopo di non aumentare il rischio di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva. Parimenti la realizzazione dello spostamento dell'impianto troverebbe un ostacolo in tali disposizioni qualora si dovessero applicare nel caso specifico.
- Il non meglio prospettato prolungamento dell'argine avanzato del Fiume Piave, a seguito di un ancora indefinito accordo di programma con la Regione Veneto ed il Comune di Susegana, condizione che permetterebbe di riclassificare l'area di pertinenza dello stabilimento come produttiva, non può costituire allo stato attuale un titolo legittimante di per sé all'intervento in esame, poiché fino a quando non si provvederà concretamente al prolungamento dell'argine avanzato, l'area di progetto ed i terreni circostanti permarranno in area fluviale (interarginale) a destinazione agricola, soggetta a vincolo paesaggistico.
- Ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione dell'istanza in esame, si renderà necessario un approfondito esame di tutte le possibili alternative progettuali, riguardanti sia le possibili ubicazioni dell'impianto, sia le tecnologie adottate nella sua costruzione, nell'ambito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nella quale si forniscano adeguate motivazioni, a giustificazione dell'opportunità di delocalizzare l'impianto di trattamento rifiuti mantenendolo all'interno di un'area fluviale a destinazione agricola e soggetta a vincolo paesaggistico.
- La trattazione offerta dal Proponente, per molti tratti generica, non permette una valutazione esauriente del Quadro di Riferimento Progettuale e di quello Ambientale e di poter pertanto escludere la presenza di impatti ambientali relativamente allo specifico contesto.
 - All'interno della procedura di V.I.A. servirà sviluppare, rispetto all'intero complesso industriale, uno studio delle emissioni diffuse di polveri ed un piano di misure operative da attuare ai fini del contenimento delle emissioni di tipo diffuso.
 - La documentazione previsionale di impatto acustico andrà integrata producendo nuove mappature con curve isolivello, che considerino anche gli effetti dei flussi di traffico interno e dall'interno verso l'esterno, con indicati i limiti dell'area di pertinenza dell'impianto.
 - La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza non ha trovato riscontro e conferma nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'assenza di una chiara descrizione della situazione della copertura del suolo nelle aree interessate dall'impianto non permette di escludere la presenza di impatti significativi negativi nei confronti di eventuali habitat con la possibilità che si verifichi la modifica dell'attitudine ecologica dei luoghi nei confronti delle specie appartenenti alla Cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui



alla DGR 2200/14. La semplice motivazione che la localizzazione dell'impianto posto a 150 metri dal sito è garanzia dell'assenza di impatti negativi significativi non è di fatto supportata riscontri basati su modelli previsionali o su analisi contestualizzate, l'ambito ed il livello d'influenza del progetto non trova riscontro dall'applicazione di modelli o analisi di tipo quantitativo.

- Servirà integrare un rilievo planolattimetrico delle aree interessate dagli interventi, con definizione delle attuali coperture del suolo, sia per l'area di prospettata localizzazione dell'impianto, sia per quella di futura dismissione. Conseguentemente servirà specificare misure e quote di progetto, con particolare riferimento alle aree impermeabilizzate e quelle non impermeabilizzate, ed alle altezze dell'impianto e dei cumuli di materiale.
- Servirà inoltre dare indicazione delle movimentazioni di terreno necessarie alla costruzione dell'impianto e ricomputare le aree impermeabilizzate considerando anche il contributo delle necessarie opere di fondazione a sostegno degli elementi di impianto.
- Servirà produrre documentazione fotografica, al fine di rendere conto del contesto in esame.
- Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche ed il successivo "scarico nel Piave", servirà migliorare il progetto delle condotte esistenti e di nuova realizzazione, provvedendo alla redazione di planimetrie in scala adeguata e particolari costruttivi.
- Servirà integrare un progetto dell'impianto di bagnatura a ciclo chiuso (sembra che questo sia alimentabile solamente mediante acque meteoriche e che in periodi siccitosi si possa provvedere alla bagnatura dei cumuli ed all'abbattimento delle polveri solamente mediante autobotte).
- Servirà sviluppare un dettagliato progetto della sistemazione delle aree demaniali liberate dall'impianto di trattamento rifiuti, compatibilmente con le caratteristiche degli elementi presenti del sito natura 2000, in accordo con la Soprintendenza ed il Genio Civile.
- Servirà inoltre rendere conto dei possibili impatti ambientali dovuti allo spostamento delle parti impiantistiche e di ricambio attualmente stoccate al di sopra dell'area di prevista collocazione dell'impianto di trattamento rifiuti.
- Servirà integrare gli effetti del progetto in riferimento all'inquinamento luminoso. Si ricorda che qualora il numero di sostegni di punti luce sia superiore a quattro, andrà sviluppato un progetto illuminotecnico ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/2009. In ogni caso l'illuminazione esterna dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 9 della citata legge e, in particolare, fari, torri-faro e riflettori illuminanti piazzali e aree dovranno avere inclinazione tale da non irradiare a 90° e oltre.

Per tutto quanto sopra riportato, il Comitato V.I.A. reputa che il progetto stesso ed i relativi impatti vadano approfonditi nell'ambito di una completa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Venga prodotta una approfondita descrizione delle alternative, con particolare attenzione alla concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni, ecc., con un raffronto matriciale degli effetti ambientali attesi, in relazione alle effettive possibilità ammesse dagli strumenti di pianificazione e governo del territorio.

Siano approfonditi ed integrati i quadri di riferimento programmatico, ambientale e progettuale. In particolare, siano fornite adeguate motivazioni ed analisi storiche, paesaggistiche, urbanistiche ed ambientali in merito all'attuazione dell'istanza di progetto in area agricola e fluviale, in difformità agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di escludere la negatività dell'impatto (inserimento paesaggistico, rumore, polveri, impermeabilizzazione del suolo



agricolo, movimentazione interna dei mezzi, gestione razionale delle acque meteoriche).

Quanto sopra espresso non tiene conto delle valutazioni, comunque essenziali, di natura amministrativa circa la “fattibilità giuridica” dell’intervento proposto, stanti i vincoli territoriali esistenti sull’area di progetto, per alcuni dei quali, come riportato, è tuttora in corso un approfondimento presso gli Enti competenti. Nel caso all’esito di tali approfondimenti il progetto risultasse procedibile dal punto di vista amministrativo, esso dovrà, quindi, essere sottoposto alla VIA di cui all’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006.

Treviso, 5 giugno 2019

**IL PRESIDENTE DEL
COMITATO TECNICO VIA
Carlo Rapicavoli**